

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

DECIDE:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

Articolo 1

considerando quanto segue:

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 42/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 721/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, relativo all'autorizzazione di un preparato del batterio *Paracoccus carotinifaciens* ricco di carotenoide rosso come additivo per mangimi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, concernente un nuovo impiego di un coccidiostatico come additivo per mangimi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 976/2008 della Commissione, del 6 ottobre 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell'autorizzazione dell'additivo Clinacox, destinato ad alimenti per animali, appartenente al gruppo di coccidiostatici e di altre sostanze medicinali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

- 1) al punto 1k [Regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione], al punto 1t [Regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione] e al punto 37 [Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione] viene aggiunto il trattino seguente:

«— **32008 R 0976**: Regolamento (CE) n. 976/2008 della Commissione, del 6 ottobre 2008 (GU L 266 del 7.10.2008, pag. 3).»;

- 2) dopo il punto 1zzzzr [Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzzs. **32008 R 0721**: Regolamento (CE) n. 721/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, relativo all'autorizzazione di un preparato del batterio *Paracoccus carotinifaciens* ricco di carotenoide rosso come additivo per mangimi (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 23).

1zzzzt. **32008 R 0971**: Regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, concernente un nuovo impiego di un coccidiostatico come additivo per mangimi (GU L 265 del 4.10.2008, pag. 3.), rettificato dalla GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 32.»;

- 3) al punto 14c (Direttiva 2008/38/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

— **32008 L 0082**: Direttiva 2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 48).»;

- 4) al punto 33 (Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il trattino seguente:

«— **32008 L 0076**: Direttiva 2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008 (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 37).»

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 198 del 26.7.2008, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 265 del 4.10.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 266 del 7.10.2008, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 26.7.2008, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 48.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 721/2008, (CE) n. 971/2008, rettificato dalla GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 32, e del regolamento (CE) n. 976/2008 e delle direttive 2008/76/CE e 2008/82/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.